

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.27 del 9 marzo 2011

Riunione del 27.01.2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi Rosario Perone

CAF 17/2010/11 - Appello del sodalizio A.S. Leonessa Volley avverso la delibera della CTA affissa in data 25.11.2010 (scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Anna Abrescia).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti che congiuntamente, all'udienza di discussione, hanno chiesto termine per il deposito di note e documenti

OSSERVA

Con il provvedimento all'epigrafe - disattese le numerose eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate in primo grado dall'odierna appellante - la CTA ha disposto lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Anna Abrescia dalla società A.S. Leonessa Volley per giusta causa imputabile al sodalizio, valorizzando a tal fine asserite *“condotte offensive e mortificanti poste in essere durante la prima parte della stagione sportiva 2009/2010 nei confronti miei - ma anche di altre atlete - ai miei danni da parte di dirigenti qualificati del sodalizio”*, stante che *“durante il corso di sedute di allenamento e gare ufficiali sono stata oggetto di ingiurie e umiliazioni tali da inibire e precludere la continuazione dello svolgimento dell'attività sportiva”* (testuale dal ricorso in primo grado).

Lamentava infatti la Abrescia di essere stata abitualmente apostrofata con epiteti irripetibili *“da atleti o dirigenti della squadra”* e, in particolare, dalla propria allenatrice, *“mai smentita o censurata da altri dirigenti”*. Un dirigente, inoltre, avrebbe *“indirizzato [...] un sms al genitore di una collega affermando che stavo rovinando la carriera della figlia. Questo allo scopo di allontanarmi dalla collega”*.

Ciò detto, la CTA ha così argomentato: *“...deve osservarsi, intanto, come nella squadra in cui militano le ricorrenti, intesa nella sua eccezione più ampia, esista un clima tutt'altro che favorevole al buon senso, alla educazione di modi e nel parlare, al rispetto delle persona. Il linguaggio scurrile, se non addirittura turpiloquio, insomma, segno di inciviltà in sé, diventa non più tollerabile se colpisce la dignità della persona, soprattutto se in forma gratuita. Non si comprende perché le persone non possano e non debbano essere chiamate con il loro nome anziché con epiteti irripetibili in una normale e civile conversazione. E che tali epiteti siano stati proferiti è un fatto non contestato dalle parti interessate. E' evidente come i fatti denunciati denotino una tensione di*

rapporti che non possono conciliarsi con un sereno svolgimento delle attività, tanto da ritenere non più compatibile il mantenimento del vincolo delle ricorrenti con il sodalizio. Poiché i fatti evidenziati in sede processuale rivestono indubbiamente rilevanza disciplinare, gradata secondo i vari comportamenti e poiché esula una tale valutazione dalla competenza di questa Commissione, si rimettono gli atti alla Procura Federale”

Dal canto suo Leonessa Volley, sostanzialmente reiterando col ricorso in appello le difese già svolte in primo grado, ha fermamente contestato la veridicità e/o verosimiglianza degli addebiti *“anche a fronte della mancata allegazione di qualsivoglia supporto probatorio”*, ravvisando la ragione ultima dell’iniziativa dell’atleta (che, sebbene formalmente convocata con lettera del 23.4.2010, non aveva preso parte agli allenamenti e alle gare ufficiali *“sin dal giorno 29/02/2010”*) in pretesi dissapori dovuti alle scelte tecniche operate dall’allenatrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, a dispetto della ovvia condivisione per i principi affermati dalla CTA nel motivare la propria decisione, è di tutta evidenza che, sulla base degli elementi in atti - come peraltro contestato da Leonessa Volley, sino a farne specifico motivo di appello - le affermazioni dell’atleta risultano prive di riscontro probatorio.

Essa infatti, sia nel presente che nel primo grado di giudizio (fermo il dettato dell’art. 90 n. 3 R.Giur.) non ha allegato né ha chiesto e/o si è offerta di produrre qualsivoglia elemento di prova atto a suffragare i propri assunti.

Quanto ad eventuali dichiarazioni di natura confessoria rese dall’allenatrice e/o da altri nel corso della discussione tenutasi dinanzi la CTA - peraltro non verbalizzate e delle quali, anche sommariamente, non è dato conoscere la portata e/o comunque il reale tenore, nel silenzio della Difesa appellata (che - anche qui contraddetta dal sodalizio - si è limitata a farvi generico richiamo) e della sentenza impugnata sul punto - anch’esse non possono formare oggetto di disamina, dovendosi tenere per non valutate da parte del primo Giudice.

Visto il tenore inequivoco delle norme di riferimento (cfr. il combinato disposto degli artt. 59 n. 2 Statuto FIPAV e 20 R.Giur.) le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa eccezione e/o ragione, determinando l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della decisione impugnata, con ogni provvedimento consequenziale.

P.Q.M.

- In accoglimento dell’appello, annulla la decisione impugnata.
- Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti all’Ufficio Tesseramento FIPAV per i provvedimenti di competenza connessi e conseguenti.
- Dispone la restituzione della tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli